



Venezia, **11 gennaio 2025** – prot. 04_25 / CCRI VENETO, art. 2 e [Richiesta di partecipazione ASSEMBLEA PROVINCIALE](#)

Al **Direttore Generale dell'USR Veneto**

Al **Dirigente UAT** della Provincia di VENEZIA

Ai **Dirigenti Scolastici** della Provincia di VENEZIA

Ai **Docenti di Religione delle scuole di ogni ordine e grado** della Provincia di VENEZIA

OGGETTO: CCRI VENETO, art. 2 e richiesta di partecipazione alle Assemblee Sindacali Provinciali in orario di servizio

A seguito di segnalazioni degli iscritti, lo **SNADIR**, Struttura Organizzativa Autonoma della **Federazione Gilda-Unams**, che ha indetto un'**Assemblea Sindacale Provinciale** in orario di servizio riservata al personale docente di Religione per VENERDÌ, 17 GENNAIO 2025, dalle ore 8,00 alle ore 10,00 (11,00), secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, del C.C.N.L. richiama l'attenzione delle SS.LL. a quanto normato per la manifestazione dell'intenzione di partecipare da parte dei docenti e che renda tale diritto esercitabile.

All'art. 2 del CCIR Veneto, in calce riportato per esteso, si legge:

Nello stesso giorno della pubblicazione all'albo i dirigenti scolastici delle istituzioni coinvolte predispongono un avviso, in forma di circolare interna con allegato l'atto d'indizione dell'assemblea, rivolto al personale interessato alla stessa al fine di raccogliere le dichiarazioni individuali di partecipazione di coloro che sarebbero in servizio nel suo orario di svolgimento. Le dichiarazioni devono rendersi in forma scritta **entro le 48 ore precedenti la data dell'assemblea.**

In applicazione dell'articolo 4, comma 1-bis, del C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017, così come modificato dal C.C.N.Q. del 30 novembre 2023, è possibile che l'assemblea si svolga in modalità videoconferenza.

La Circolare per l'indizione dell'Assemblea Sindacale in oggetto è stata inviata il 10 gennaio c.a. per il 17 gennaio.

Questa OS ritiene e segnala quale comportamento non corretto la fissazione della scadenza per la domanda dei docenti in tempi rapidissimi (ad esempio documentato: entro le 10:00 di oggi, 11 gennaio)!

Si richiede pertanto, là dove necessario, la fissazione di tempi congrui perché i docenti possano esercitare il loro diritto a partecipare.

Vice Coordinatore/Delegato provinciale IdR
della Federazione Gilda Unams
(Segretario Provinciale SNADIR VE-BL)



CCIR - ART. 2

(Assemblee Territoriali)

Secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, del C.C.N.L. il personale docente, educativo e ATA ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 10 ore pro capite (unità oraria di 60 minuti) in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

Dando seguito al disposto dell'articolo 31, comma 6, secondo periodo, del C.C.N.L., le parti convengono innanzitutto che le assemblee territoriali in orario di servizio possono avere la durata massima di tre ore, se svolte a livello provinciale, e di quattro ore, se svolte a livello regionale, ore in entrambi i casi comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio. Relativamente al computo individuale annuale delle ore di partecipazione ad assemblee sindacali, sia in presenza che da remoto, si terrà conto della dichiarazione di partecipazione del personale e dell'orario di servizio dello stesso coincidente con l'orario di assemblea, fermo restando che qualora il tempo dell'assemblea ed il tempo del viaggio siano inferiori alla durata massima di cui al primo periodo e, quindi, pari a 2 ore, anziché 3, per le assemblee provinciali, o a 3 ore, anziché 4, per quelle regionali, il partecipante può dichiarare le ore effettive di impegno, sicché si computa la durata massima solo in assenza di alcuna specifica sul punto e, quindi, di una mera dichiarazione di partecipazione.

Ferma la facoltà per le Organizzazioni sindacali di indire assemblee territoriali al di fuori dell'orario di servizio del personale della scuola o limitate al personale docente, educativo o ATA, qualora l'assemblea sia generale, in quanto estesa a tutto il personale della Scuola, ed in orario di servizio, le parti convengono che, al fine del rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 4, primo periodo, del C.C.N.L., le assemblee possono svolgersi solo all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere delle scuole statali della regione Veneto. Tuttavia, data la presenza di scuole ascrivibili ad ordini e gradi diversi, con conseguente orario di svolgimento delle attività didattiche differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle ore 8.00 l'inizio delle attività e alle ore 14.00 o alle 16.00, in caso di attività didattiche pomeridiane, il termine delle medesime. Se, invece, si tratta di assemblee territoriali limitate al personale docente vale quanto precede, mentre, per le assemblee limitate al personale ATA, possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. Riguardo, infine, alle assemblee limitate al personale educativo, si considera svolta in orario di servizio l'assemblea da effettuarsi tra le ore 8.00 e le ore 17.00 dei giorni di attività educativa. In ogni caso, le assemblee territoriali del personale educativo devono essere indette in orari tali da comportare il minor disagio possibile per gli alunni.

Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 4, lettera c10), del C.C.N.L., che demanda alla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica la determinazione del personale ATA, qualora la partecipazione sia totale, tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi della scuola e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale, i dirigenti delle istituzioni scolastiche della regione Veneto favoriscono la partecipazione del personale ATA alle assemblee territoriali.

Le assemblee territoriali possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, da una o più Organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, ai sensi del C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ferma restando la necessità di concordare con la parte datoriale i locali idonei allo svolgimento delle assemblee territoriali nonché l'obbligo dei soggetti sindacali promotori di concordarne il singolo uso, nella giornata di indizione dell'assemblea, con i dirigenti scolastici delle istituzioni i cui locali si vogliano impiegare a tal fine, la convocazione dell'assemblea, la sua sede e la durata sono rese note, da parte dei soggetti sindacali promotori, almeno sei giorni prima della data di svolgimento, non computandosi in detto termine quelli festivi, con comunicazione scritta, da inviarsi via e-mail o PEC, al dirigente scolastico della scuola o istituzione educativa concordata come sede dell'assemblea e ai dirigenti delle altre istituzioni scolastiche interessate. L'indizione deve riportare lo specifico ordine del giorno, che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. La comunicazione deve essere pubblicata, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo *on line* delle istituzioni scolastiche interessate. Qualora l'assemblea venga indetta per tutte le istituzioni scolastiche di una o più province o per tutte le istituzioni scolastiche della regione, la convocazione deve essere inviata, oltre che al dirigente scolastico della scuola o istituzione educativa e-mail: drve.ufficio3@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it Tel. 041/2723111-107-127-131-130-132 concordata come sede dell'assemblea, anche al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale e la stessa verrà pubblicata all'albo *on line* dell'Ufficio Scolastico Regionale nello stesso giorno in cui è pervenuta.

Nello stesso giorno della pubblicazione all'albo i dirigenti scolastici delle istituzioni coinvolte predispongono un avviso, in forma di circolare interna con allegato l'atto d'indizione dell'assemblea, rivolto al personale interessato alla stessa al fine di raccogliere le dichiarazioni individuali di partecipazione di coloro che sarebbero in servizio nel suo orario di svolgimento. Le dichiarazioni devono rendersi in forma scritta entro le 48 ore precedenti la data dell'assemblea.

In applicazione dell'articolo 4, comma 1-bis, del C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017, così come modificato dal C.C.N.Q. del 30 novembre 2023, è possibile che l'assemblea si svolga in modalità videoconferenza.

Dato che, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del C.C.N.L., nei locali di ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docente) non possono essere tenute più di due assemblee al mese, i dirigenti delle istituzioni scolastiche scelte come sede delle assemblee territoriali, in caso di richieste superiori a due, consentiranno lo svolgimento delle sole due assemblee le cui comunicazioni formali siano state ricevute per prime in ordine cronologico, curando, in caso di diniego, di comunicare immediatamente all'Organizzazione sindacale interessata la mancata concessione dei locali per il motivo sopra specificato.

Le assemblee sindacali non sono riunioni in luogo pubblico. Pertanto, al di fuori dei lavoratori del comparto in servizio nella regione Veneto, hanno diritto a partecipare solo coloro che siano stati invitati dalle Organizzazioni sindacali indicenti o che abbiano ricevuto il loro consenso. Pertanto, anche i dirigenti scolastici possono partecipare alle assemblee territoriali del personale della scuola solo se espressamente invitati.

Le Organizzazioni sindacali promotrici non sono tenute a rilasciare ai partecipanti alcuna attestazione e/o dichiarazione di partecipazione.